



**REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI  
GIOCHI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI  
GIOCHI ALL'ESTERNO DI LOCALI IN GENERE**

\*\*\*\*\*

**art. 1**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle licenze di Sala Giochi a carattere annuale e stagionale, giochi leciti all'interno di Pubblici Esercizi e all'esterno di locali in genere.-

**art. 2**

E' sala giochi il locale in muratura all'interno del quale vengono autorizzati più di n. 3 (tre) apparecchi di puro trattenimento e svago.

**art. 3**

Il Dirigente rilascia licenze di sala giochi a carattere stagionale o annuale, nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

**art. 4**

La superficie di sala giochi non dovrà essere inferiore a mq. 80, salvo particolari locali con licenze tipo sale biliardo – bowling – ecc.

I nuovi locali dovranno possedere, inoltre, il requisito della sorvegliabilità, previsto dall'art. 153 delle Leggi di P.S.

**art. 5**

Per l'apertura e l'esercizio di una sala giochi dovrà essere presentata richiesta al Sindaco, in bollo, con l'indicazione del codice fiscale, sede e superficie dell'esercizio, dichiarazione titolo del godimento del locale (proprietà, affitto, ecc.).

**art. 6**

Avuta notizia dell'accoglimento della domanda e del rilascio della licenza, l'interessato dovrà far pervenire prima dell'attivazione ed esercizio dell'attività:

1. Agibilità locali o dichiarazione di essere in possesso dell'agibilità dei locali;
2. Relazione tecnica a firma di un tecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico della sala giochi è a norma C. E. I. ed antinfortunistica e che il locale risponde ai requisiti previsti per i locali di pubblico spettacolo (porte con maniglione antipanico non inferiori in numero e larghezza a quanto previsto dalla Legge, ecc.);

**art. 7**

Per la gestione di una Sala Giochi è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S. e di tutti gli altri previsti dalle disposizioni di Legge e dai Regolamenti Comunali.

#### art. 8

Le licenze per l'attività di sala giochi possono avere carattere annuale o stagionale. I periodi di apertura obbligatoria e l'arco temporale della stagionalità sono stabiliti con ordinanza sindacale che, ai fini dell'armonizzazione, riunisce tutte le attività commerciali e di servizio.

Le attività a carattere annuale possono effettuare una chiusura per ferie massimo di 40 giorni, mentre per le attività stagionali lo stesso è fissato in massimo 20 giorni, sempre con riferimento all'anno solare; salvo i casi di comprovata o giustificata necessità, per i quali il Dirigente può autorizzare la chiusura.

#### art. 9

La mancata osservanza del periodo obbligatorio fissato dall'art. 8 comporterà violazione al presente Regolamento e sarà punita con le sanzioni previste dall'art. 13 sotto descritto.

#### art. 10

All'esterno delle sale giochi si possono autorizzare solo giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione del richiedente che deve essere adiacente al fabbricato stesso e non intralciare il passaggio.

L'esercente deve rispettare il regolamento occupazione spazio pubblico.

#### Art. 11

I giochi, di cui all'art. 10 del presente regolamento, possono essere autorizzati solo all'esterno di ciascuna sala giochi autorizzata. All'esterno di negozi del settore alimentare e dei pubblici esercizi può essere autorizzato max n. 1 dei suddetti giochi.

Nel Centro Storico, come indicato nella programmazione commerciale, i citati giochi possono essere posizionati solo all'esterno delle sale giochi.

#### art. 12

L'installazione di apparecchi da gioco in locali non disciplinati dal presente regolamento è consentita solo presso pubblici esercizi regolamentati dalla L. 287/91 – tipo "A" e "B", in tutti gli alberghi, nei luoghi dove si esercita la somministrazione di cui alla L. 287/91 e nelle agenzie, ricevitorie e sale di raccolta scommesse (Sisal, Enalotto, etc.) in un numero massimo non superiore a 3.

Possono essere autorizzati un massimo di 15 giochi all'interno di parchi o strutture unitarie di divertimento.

**Orario sale giochi:** l'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza che per giustificati motivi (disturbi alla quiete pubblica, rumori molesti, ecc.) può diversificarsi da zona a zona.

E' data facoltà di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di tre ore consecutive.

### art. 13

#### Sanzioni:

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento o a leggi richiamate dallo stesso, sono accertate e perseguite dagli appartenenti alla Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine.

Quando la norma non dispone altrimenti, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

La violazione dell'obbligo di apertura stagionale (15 maggio – 15 settembre) porta alla revoca della licenza salvo comprovati motivi di forza maggiore debitamente autorizzati.